



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	INGUSCI	ARISTODEMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MEMMO	SERGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ANCONA	EMANUELE PIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2289/2015
depositato il 08/04/2015

- avverso la sentenza n. 1765/2014 Sez:10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI

contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:
RAGNI AVV. VINCENZO
VIA SPARANO N. 27 70122 BARI

proposto dall'appellante:
IACOBELLIS VITO
VIALE VITTORIO VENETO 25 70027 PALO DEL COLLE BA

difeso da:
PICCININNO AVV. FRANCESCO
VIA NICOLA TRIDENTE 22/A 70125 BARI BA

Atti impugnati:
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01420139113612186/000 REGISTRO 1993
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01420139113612186/000 IMP.IPOTECARIA 1993
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01420139113612186/000 IMP.CATASTALE 1993

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 2289/2015

UDIENZA DEL

10/06/2016 ore 09:30

N°

2785/2016

PRONUNCIATA IL:

10 GIU. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 NOV. 2016

Il Segretario

In data 10/10/2013 Equitalia Sud spa notificava all'odierno appellante, in qualità di obbligato in solido con la società ECI Sud di Iacobellis Vito, Stefano e Domenico snc, un'intimazione di pagamento avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della somma di 7.677,52 oltre interessi dimora e compensi di riscossione per un totale di € 11.905,28, a titolo di Imposta di registro, ipotecaria e catastale avvenuta tramite cartella di pagamento notificata in data 12/10/2007 e non opposta elevata in danno della prefata società in nome collettivo di cui l'odierno ricorrente è stato socio. Nelle more del ricorso introduttivo Equitalia notificava atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis dpr 602/73 n. 2013/28151 per l'importo complessivo di € 11.862,42.

Iacobellis Vito impugnava l'intimazione di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari deducendo il mancato esperimento del *beneficium excussionis* nei confronti della società e per prescrizione delle somme iscritte a ruolo maturata a seguito dell'illegittima notifica cartella di pagamento a mezzo posta.

Con sentenza n. 1765/10/14 del 19.6.2014 la C.T.R. rigettava il ricorso.

Con atto di appello depositato in data 8.4.2015 Iacobellis Vito proponeva appello avverso la sentenza di primo grado deducendo che la C.T.R. aveva ommesso di pronunciare su un punto decisivo della controversia, ritenendolo erroneamente assorbito. Reiterava, inoltre, l'eccezione di prescrizione delle somme iscritte a ruolo.

Equitalia concludeva per il rigetto del gravame con vittoria di spese.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente occorre rilevare che la questione di cui all'art. 2304 c.c. non può ritenersi assorbita nel dedotto difetto di legittimazione passiva del Concessionario.

Se ciò, infatti, è condivisibile con riferimento alle doglianze che riguardano l'eccezione di estinzione della pretesa creditoria, la notificazione dell'intimazione di pagamento, da parte del concessionario della riscossione consegnatario del ruolo, è atto iniziale del procedimento d'esazione, e, quindi, correttamente viene effettuata nei riguardi del socio soggetto all'azione esecutiva per il debito sociale, trattandosi d'iniziativa direttamente consentita dalle citate norme codicistiche al titolare di quell'azione e non abbisognante di valutazioni o provvedimenti dell'ente impositore. Ne consegue che l'eccezione concernente il *beneficium excussionis* può essere sollevata nei confronti del Concessionario.

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali di ogni specie, tra cui anche le obbligazioni legali e quelle tributarie, fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento, che non è opponibile ai terzi fino alla sua idonea conoscibilità.

Tale regime di responsabilità dei soci di una società in nome collettivo è di generale applicazione non essendovi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale, con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, come accade per l'obbligazione tributaria (Cass. 1,2,2006 n. 2215).

Il principio è ulteriormente chiarito nella seguente pronuncia: "la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291 c.c., comma 1, per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti ... il socio, pertanto, ancorchè privo della qualità di obbligato per detta imposta, come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo, resta sottoposto, dopo l'iscrizione a ruolo a carico della società, all'esazione del debito

stesso, alla condizione posta dall'art. 2304 c.c., e cioè quando il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale ... "(Cass. 4 maggio 2001, n. 6260).

Ne deriva che, escusso inutilmente il patrimonio della società, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che vi sia la necessità di notificare nè l'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, ne la cartella di pagamento, rimasta inadempita da parte della società, bastando la notificazione dell'atto della riscossione costituito dall'avviso di mora o l'intimazione di pagamento.

Nel caso di specie, tuttavia l'ente non ha dimostrato in alcun modo di aver preventivamente esperito infruttuosa azione sui beni sociali, per cui sicuramente non sussistono i presupposti per procedere esecutivamente nei confronti del socio.

L'intimazione di pagamento deve pertanto essere annullata, ogni altra questione resta assorbita.

Nello specifico poi l'interesse al presente appello è venuto meno a seguito della rinuncia all'esecuzione formalizzata da Equitalia nel procedimento di esecuzione presso terzi introdotto innanzi al Tribunale di Bari.

Sussistono pertanto giusti motivi per dichiarare cessata la materia del contendere.

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza secondo il principio della soccombenza cd virtuale.

PQM

La CTR di Bari definitivamente pronunciando sull'appello proposto dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna Equitalia Sud s.p.a al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1000 oltre accessori di legge.

Bari 10.6.2016

Il Giudice rel.

Il Presidente